



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Lazio

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di verifica del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, redatto in BIM, dell'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Caserma "Fin. Aldo Angoletti" in uso al Comando Regionale Lazio della G.D.F. sita in Piazza Mazzini, 8 Comune di Terracina (LT) - scheda LTB0437.
CUP E55I23000040001

CIG B0FB7CCC72

FAQ

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 2.2 DELLA LETTERA DI INVITO, SI COMUNICA QUANTO SEGUE.

Richiesta n. 1

In riferimento alla procedura in oggetto, in merito ai requisiti di idoneità del gruppo di lavoro, vorremmo sapere se, non trattandosi di edificio storico, il ruolo di Responsabile Tecnico della verifica e coordinatore del gruppo di lavoro, che sottoscriva tutti i verbali ed i rapporti di verifica, può essere ricoperto anche da soggetto in possesso di laurea in Ingegneria, con comprovata esperienza nell'ambito della verifica.

Risposta n. 1

L'edificio oggetto della presente procedura è stato edificato più di 70 anni or sono pertanto viene trattato come tutelato "opae legis" pur non essendo sottoposto a tutela e ricadente nella categoria E.21; pertanto si conferma quanto indicato al paragrafo 6 della lettera d'invito "Requisiti del gruppo di lavoro" riguardo al responsabile tecnico della verifica con qualifica di Architetto.

Richiesta n. 2

Si chiede se ai fini della partecipazione sia indispensabile aver svolto già dei lavori nello specifico di verifica o se è sufficiente aver svolto lavori di progettazione e direzione lavori per le categorie oggetto di appalto.

Risposta n. 2

Come riportato al paragrafo "6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale" della lettera d'invito si conferma l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della tabella indicata, almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020 di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari agli importi minimi per categoria e ID.

Richiesta n. 3

Si chiede di chiarire se gli interventi oggetto del servizio sono finanziati da fondi PNRR e/o PNC e se viene applicato il principio DNSH;

Si chiede di chiarire se il livello progettuale PFTE sarà posto a base di gara di appalto integrato.

Risposta n. 3

Gli interventi oggetto del servizio non sono finanziati con fondi PNRR;

Il PFTE non sarà posto a base di gara di appalto integrato.

Richiesta n. 4

Si chiede se la figura di Responsabile della verifica della progettazione impiantistica (impianti meccanici, elettrici e speciali) possa essere ricoperta da professionisti in possesso di laurea in ingegneria meccanica ed ingegneria elettronica.

Si chiede, inoltre, se la figura di Responsabile della verifica delle attività di diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006, della Legge 10/1991 e della vigente normativa nazionale/regionale in materia è quella di EGE.

Risposta n. 4

Come riportato al paragrafo "6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale" della lettera d'invito si conferma che il Responsabile della verifica della progettazione impiantistica debba essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi.

Si chiarisce, inoltre, che il Responsabile della verifica delle attività di diagnosi e certificazione energetica deve essere in possesso di certificazione secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e non di certificazione EGE ma di Tecnico Esperto in sostenibilità.

Richiesta n. 5

Si chiede se il requisito della presenza nel gruppo di lavoro di " Responsabile della verifica delle attività di diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006, della Legge 10/1991 e della vigente normativa nazionale/regionale in materia che dovrà essere in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo Pag. 17 a 51 la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breem, Casaclima, Itaca, LEED, Well), in conformità con quanto disposto dal D.M. 23/06/2022 n. 256." possa essere soddisfatto con il possesso da parte della società della certificazione ISO 50001:2018.

Risposta n. 5

Si chiarisce che il Responsabile della verifica delle attività di diagnosi e certificazione energetica deve essere in possesso di certificazione secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 non sostituibile con certificazione ISO 50001:2018.

Richiesta n. 6

Si chiede di confermare che il PASSoe non possa essere generato per il CIG della procedura.

Risposta n. 6

Si conferma che gli O.E. interessati alla procedura non dovranno produrre alcun PassOE.

Il RUP
Ing. Gianluca Li Calzi